

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO OTTAVO. Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - CAPO SECONDO. Dei delitti contro l'industria ed il commercio

Articolo 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 8 - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio Capo 2 - Dei delitti contro l'industria e il commercio

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 14.03.2005, n. 35, è stato, poi, così modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. ".